



COMUNE DI LARI

Provincia di Pisa

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI
CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 9
DICEMBRE 1998 N. 431 E SUCCESSIVE MODIFICHE**

ANNO 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

In attuazione della dell'art.11 della Legge 9 Dicembre 1998 n. 431 che istituisce un Fondo Nazionale da ripartire annualmente tra le Regioni, per l'erogazione di contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione, del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 Giugno 1999, della Deliberazione n.71 del 6.2.2006 della Giunta Regionale Toscana che definisce i criteri e le procedure per la ripartizione e il trasferimento delle somme spettanti ai Comuni per l'anno 2006 nonché le modalità operative per la predisposizione dei bandi comunali e per la formazione della graduatoria degli aventi diritto e della Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 26.4.2006;

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando (2 maggio 2006) e fino al 9 giugno 2006 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal presente bando nonché dalla vigente normativa in materia e **fino ad esaurimento delle risorse disponibili.**

Le domande pervenute entro il termine suddetto, qualora in regola, daranno titolo a concorrere all'assegnazione del contributo per il periodo **1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2006**, salvo minor periodo di validità del contratto di locazione e/o minor periodo dell'anno in cui si è verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 (punti 1, 2, 3 e 4);

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al bando

Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere residente nel Comune di Lari, nell'immobile con riferimento al quale è richiesto il contributo;

2) essere conduttore nel Comune di Lari di un alloggio di proprietà privata o pubblica (con esclusione degli alloggi di E.R.P. disciplinati dalla L.R. n. 96/1996) con regolare contratto di locazione per abitazione principale (corrispondente alla propria residenza anagrafica), regolarmente registrato o depositato per la registrazione;

3) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, nel Comune di Lari o nei Comuni limitrofi. Si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre. *Tale requisito deve essere posseduto anche dagli altri componenti il nucleo familiare;*

4) non essere titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3 (di zona periferica ove prevista) del Comune di residenza o, se diverso, del Comune per il quale si concorre. Se nel territorio comunale di riferimento non è presente la categoria catastale A3, si considera, come tariffa d'estimo, la media del valore delle prime tre classi della categoria A2 di zona periferica ove prevista:

Componenti del nucleo familiare	Vani Catastali
1	3
2	4
3	4,5
4	5
5	6
6 e oltre	7

Tale requisito deve essere posseduto anche dagli altri componenti il nucleo familiare;

N.B. Nel caso di quote di proprietà il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo.

Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione *di cui al punto 4)* è convenzionalmente ridotto della metà.

⇒ I suddetti requisiti (punti 1, 2, 3 e 4) devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, nonché sussistere per il periodo di assegnazione dei contributi previsti al presente bando.

(La perdita ovvero qualsiasi variazione anche di uno solo dei predetti requisiti deve essere tempestivamente comunicata).

5) Valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica), Valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e incidenza del canone annuo di locazione, determinato in base a quanto specificatamente previsto al successivo articolo 4, sul valore dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) rientranti entro i limiti di seguito indicati:

➤ **per essere inseriti nella fascia "A":**

- I.S.E. **non superiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2006 (cioè Euro 11.117,08);**
- incidenza del canone annuo di locazione sull'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) in misura non inferiore al 14%.

OPPURE

➤ **per essere inseriti nella fascia "B":**

- I.S.E. superiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2006 e **non superiore a Euro 30.000,00;**
- incidenza del canone annuo di locazione sull'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) in misura non inferiore al 24%;
- I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) **non superiore all'importo massimo** stabilito dalla Regione Toscana per l'accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (cioè Euro 13.615,00 - importo vigente ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 749/2005).

⇒ Per essere in possesso del suddetto requisito (punto 5) è necessaria la contemporanea presenza di tutti i parametri indicati nell'ambito di una delle due fasce ("A" oppure "B").

N.B.: *I valori I.S.E e I.S.E.E. riferiti al nucleo familiare del richiedente* così come definito dal successivo articolo 2, e calcolati ai sensi del D. Leg.vo n. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, *sono quelli risultanti dall'Attestazione I.N.P.S. o dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica come meglio specificate all'articolo 3, in corso di validità alla data di presentazione della domanda.*

► Per gli studenti universitari la suddetta Attestazione/Dichiarazione di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.



Per i soggetti che dichiarano “I.S.E. zero” l’erogazione del contributo è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione, a firma del Responsabile del competente Ufficio Comunale, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune (Se il soggetto richiedente non usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune, è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla fonte di sostentamento). Per “I.S.E. zero” si intende sia un valore I.S.E. pari a zero sia un valore I.S.E. inferiore rispetto al canone annuo di locazione per il quale è richiesto il contributo.

Art. 2 - Nucleo familiare del richiedente

Ai fini del presente bando per nucleo familiare si intende quello previsto dalla normativa I.S.E./I.S.E.E. di cui al D. Leg.vo n. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, così come individuato dall’art. 1 bis del D.P.C.M. n. 221 del 7/5/1999 integrato con le modifiche dal D.P.C.M. n. 242 del 4/4/2001 e risultante dall’Attestazione I.N.P.S. o dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica come meglio specificate al successivo articolo 3.

Art. 3 - Situazione economica di riferimento

La situazione economica del richiedente e del proprio nucleo familiare da assumere a riferimento ai fini del presente bando è desunta dai valori I.S.E. e I.S.E.E., così come determinati dall’applicazione della disciplina di cui al D. Leg.vo n. 109/1998 modificato dal successivo D. Leg.vo n. 130/2000 e dai relativi decreti attuativi (D.P.C.M. n. 221 del 7/5/1999 integrato con le modifiche dal D.P.C.M. n. 242 del 4/4/2001 e D.P.C.M. 18/5/2001).

L’Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) riguarda la situazione familiare nel suo complesso, mentre l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) riconduce la situazione familiare ad un valore per i singoli componenti.

L’I.S.E. è determinato dalla somma dell’Indicatore della Situazione Reddittuale ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. n. 221 del 7/5/1999 integrato con le modifiche dal D.P.C.M. n. 242 del 4/4/2001 e il venti per cento dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. n. 221 del 7/5/1999 integrato con le modifiche dal D.P.C.M. n. 242 del 4/4/2001.

L’I.S.E.E. è calcolato come rapporto tra l’I.S.E. e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare desunto dalla scala di equivalenza (sulla base del numero dei componenti e della presenza di particolari condizioni che rendono il calcolo più vantaggioso) riportata alla Tabella 2 allegata al D. Leg.vo n. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

La suddetta situazione economica è quindi quella risultante dall’Attestazione I.S.E./I.S.E.E. definitiva rilasciata dall’I.N.P.S. in corso di validità alla data di presentazione della domanda, già in possesso del richiedente, oppure dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (in corso di validità alla data di presentazione della domanda), redatta secondo il modello-tipo approvato, conformemente alle relative istruzioni per la compilazione, con D.P.C.M. 18/5/2001, contenente le informazioni necessarie per la determinazione dell’I.S.E./I.S.E.E. e corredata dell’attestazione di presentazione rilasciata ai sensi dell’art. 4 del D. Leg.vo n. 109/1998 integrato con le modifiche dal D. Leg.vo n. 130 del 3/5/2000, nonché munita dell’Attestazione

I.S.E./I.S.E.E. provvisoria rilasciata dal soggetto che provvederà agli adempimenti connessi alla compilazione della dichiarazione medesima.

L'Attestazione I.S.E./I.S.E.E. ha validità di un anno a partire dalla data dell'attestazione di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

► **La Dichiarazione Sostitutiva Unica deve essere compilata avvalendosi dei C.A.A.F. convenzionati oppure dell'Ufficio Comune della Valdera oppure di altri soggetti autorizzati che provvedono direttamente a tale adempimento non avendo instaurato collaborazioni o stipulato convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale.**

I suddetti soggetti provvederanno gratuitamente, attenendosi alle modalità previste dalle norme vigenti, a:

- assicurare l'assistenza necessaria al richiedente per la compilazione della D.S.U.;
- rilasciare l'attestazione di presentazione della D.S.U., previa verifica della completezza e della correttezza formale dei dati dichiarati;
- trasmettere al Sistema Informativo I.N.P.S., entro i successivi dieci giorni dal rilascio della suddetta attestazione, i dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo da parte dell'I.N.P.S. dell'I.S.E. e dell'I.S.E.E., secondo la procedura informatica prevista. L'I.N.P.S. renderà disponibili detti indicatori e rilascerà l'attestazione che i dati della Dichiarazione Sostitutiva Unica sono stati elaborati secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

N.B.: I valori I.S.E./I.S.E.E. di riferimento saranno esclusivamente quelli resi disponibili dall'I.N.P.S. mediante Attestazione definitiva, rilasciata (ove non già in possesso del richiedente al momento della presentazione della domanda e avendo il medesimo presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica), tramite successivo accesso (comunque prima dell'istruttoria delle domande e della conseguente formazione della graduatoria degli aventi diritto) da parte del competente Ufficio Comunale al "sistema informativo-banca dati" dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Art. 4 – Canone annuo di locazione

Il canone mensile di locazione è quello risultante dal contratto, regolarmente registrato o depositato per la registrazione, al netto degli oneri accessori.

Il valore annuo di riferimento è determinato dalle dodici mensilità relative al 2006,
procedendo per il relativo calcolo nel modo seguente:

1) sommare l'ammontare di ciascuna ricevuta pagata relativamente all'alloggio per il quale è richiesto il contributo, fino alla data di presentazione della domanda (nel caso di contratto avente data di inizio successiva al 1/1/2006 calcolare per ciascuna delle mensilità precedenti fino alla stipula una cifra corrispondente a quella della prima ricevuta pagata in misura intera);
2) aggiungere al risultato di cui al punto 1), per ciascuna delle rimanenti mensilità dell'anno, un importo corrispondente a quello dell'ultima ricevuta pagata in misura intera.

Qualora al momento dell'erogazione del contributo, con la presentazione delle rimanenti ricevute relative all'anno 2006, sia accertato un canone formale diverso da quello calcolato nel modo sopra indicato, così come dichiarato in sede di presentazione della domanda, il competente Ufficio Comunale:

- procederà al ricalcolo del contributo teorico-spettante se il canone annuo di locazione pagato risulterà inferiore a quanto determinato (l'eventuale minore importo del contributo erogabile rappresenterà una economia utilizzabile ai sensi del successivo articolo 8);
- non provvederà alla "revisione" del relativo contributo se il canone annuo di locazione pagato risulterà superiore a quanto determinato.

N.B.: in caso di contratto cointestato a più nuclei familiari il canone annuo di locazione da prendere a riferimento è quello derivante dalla divisione dello stesso per il numero complessivo dei nuclei a cui si riferisce.

Art. 5 – Graduatoria delle domande

I concorrenti, in possesso di tutti i requisiti di ammissione di cui all'articolo 1, saranno inseriti in graduatoria nella fascia "A" oppure nella fascia "B" in base ai parametri specificatamente indicati al punto 5) del medesimo articolo, tenendo conto del seguente criterio di priorità:

- 1) Concorrenti inseriti nella fascia "A";**
- 2) Concorrenti inseriti nella fascia "B".**

Ciascun concorrente sarà collocato in graduatoria, all'interno della fascia in cui è stato inserito, partendo dalla maggiore percentuale di incidenza del rapporto canone annuo di locazione/valore I.S.E..

Le suddette percentuali di incidenza del rapporto canone annuo di locazione/valore I.S.E., considerate fino al quarto decimale, vengono arrotondate per difetto alla seconda cifra decimale inferiore e per eccesso alla seconda cifra decimale superiore secondo le norme fiscali.

A parità di posizione in graduatoria prevale il minor valore I.S.E., e in subordine il maggior canone annuo di locazione, presi a base di riferimento per la suddetta percentuale di incidenza.

Art. 6 - Formazione e pubblicazione della graduatoria

Il competente Ufficio Comunale procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti pervenute nel periodo di pubblicazione/pubblicità del bando (**2 maggio 2006 – 9 giugno 2006**) verificandone la completezza e la regolarità. La graduatoria, formulata secondo i criteri stabiliti al precedente articolo 5 è sottoposta all'approvazione della Commissione prevista dall'articolo 8 della L.R. n. 96/1996.

La stessa, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione, e del Responsabile del Procedimento, è pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.

Entro il predetto periodo (15 giorni) gli interessati possono presentare opposizione al Comune, che deciderà sui ricorsi pervenuti tramite la Commissione di cui sopra.

La graduatoria è comunque inviata alla Regione Toscana entro il 13/9/2006 con le modalità previste dalla deliberazione della G.R.T. n. 71 del 6/2/2006, nonché dal Decreto della competente Struttura Regionale n. 1465 del 24/3/2006.

Art. 7 - Durata ed entità dei contributi

L'entità del contributo, **teorico-spettante in riferimento a quanto specificato al successivo articolo 8**, è calcolata dal competente Ufficio Comunale in rapporto all'incidenza del canone annuo di locazione sul valore I.S.E. e tiene conto dei seguenti parametri:

- per i concorrenti inseriti nella **fascia "A"** il contributo è pari alla somma necessaria per ridurre l'incidenza del canone annuo di locazione sul valore I.S.E. fino al 14% (contributo = canone annuo di locazione – 0,14 x valore I.S.E.) e comunque fino ad un massimo di Euro 3.100,00 annui.
- per i concorrenti inseriti nella **fascia "B"** il contributo è pari alla somma necessaria per ridurre l'incidenza del canone annuo di locazione sul valore I.S.E. fino al 24% (contributo = canone annuo di locazione – 0,24 x valore I.S.E.) e comunque fino ad un massimo di Euro 2.325,00 annui.

L'importo del contributo teorico complessivamente spettante è determinato in mesi interi (faranno fede al riguardo le ricevute dei pagamenti effettuati) con riferimento al periodo 1/1/2006 - 31/12/2006, salvo minor periodo di validità del contratto di locazione e/o minor periodo dell'anno in cui si è verificato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 (punti 1, 2, 3 e 4).

- ❖ Nel caso di contratto avente scadenza nell'anno 2006, successivamente alla data di presentazione della domanda, l'importo del contributo teorico complessivamente spettante sarà determinato fino al 31/12/2006 se il richiedente dichiara di essere favorevole alla proroga/rinnovo del contratto in essere e si impegna a pagare la relativa imposta di registrazione o rinnovare il relativo contratto; in tale eventualità sarà provveduto, anteriormente all'erogazione del contributo, alla verifica dell'avvenuta proroga/rinnovo mediante presentazione da parte del richiedente di copia del pagamento dell'imposta di registrazione oppure copia del relativo contratto "rinnovato" (è ammessa anche la stipula di un "nuovo" contratto in cui permangono i requisiti previsti al punto 2 e al punto 5 –limitatamente all'incidenza del canone– del precedente articolo 1; nel caso di canone annuo di locazione diverso da quello dichiarato in sede di presentazione della domanda sarà proceduto come indicato all'articolo 4).

Art. 8 – Erogazione dei contributi

Il contributo erogabile sarà liquidato:

- secondo l'ordine stabilito nella graduatoria formulata ai sensi del precedente articolo 5 e nel rispetto delle eventuali sottoindicate facoltà previste dalla Regione Toscana;
- in dodicesimi in riferimento al numero delle mensilità pagate e documentate mediante esibizione delle relative ricevute che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione, tenendo conto anche dell'eventuale minor periodo di validità del contratto di locazione e/o minor periodo dell'anno in cui si è verificato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 (punti 1, 2, 3 e 4);
- dal momento in cui i fondi regionali saranno divenuti contabilmente disponibili nella misura necessaria a gestire complessivamente l'intervento;
- fino ad esaurimento delle risorse disponibili utilizzando prioritariamente, ed in ogni caso fino a capienza, i fondi regionali trasferiti e successivamente usufruendo delle eventuali risorse comunali per l'ammontare complessivamente stabilito.

N.B.: Nel caso in cui i fondi assegnati dalla Regione Toscana risulteranno insufficienti a garantire la totale copertura dell'entità teorico-spettante ai concorrenti inseriti in graduatoria, l'Amministrazione Comunale, allo scopo di aumentare il numero dei beneficiari, si potrà avvalere, **mediante adozione di apposito provvedimento**, delle seguenti facoltà:

- ★ erogare ai soggetti collocati in graduatoria percentuali diverse dal 100% del contributo teorico-spettante;
- ★ destinare alla fascia "A" una percentuale non inferiore al 75% del fondo regionale trasferito ed utilizzare la restante parte per la fascia "B";
- ★ integrare con propri fondi di bilancio parte del contributo spettante agli aventi diritto, da erogare secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta Municipale.

Le eventuali economie rispetto alle risorse regionali liquidate derivanti da perdita o modificazione dei requisiti o per rideterminazione del contributo spettante ai beneficiari anche a seguito di controlli effettuati, restano nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale fino all'esaurimento del fabbisogno di tutti gli aventi diritto inseriti in entrambe le fasce "A" e "B".

Tra le economie sono da considerare anche le quote di contributi non erogati per mancata presentazione di alcune ricevute o per qualunque altro evento che faccia decadere il diritto al beneficio nell'anno di riferimento.

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà, in caso di morosità del conduttore, di erogare il contributo al locatore, con le modalità specificate dall'art. 7 del D.L. 13/9/2004 n. 240, convertito con modifiche dalla Legge n. 269 del 12/11/2004.

Il competente Ufficio Comunale:

- provvederà ad informare, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria ai sensi del precedente articolo 6, tutti i concorrenti della posizione conseguita nell'ambito della stessa e dell'importo del contributo teorico-spettante a ciascuno ovvero dell'eventuale esclusione dal beneficio.
- inviterà, successivamente, i beneficiari a trasmettere la documentazione prevista per la liquidazione del contributo erogabile comunicando altresì le modalità stabilite, nel rispetto delle disposizioni regionali

emanate in materia nonché del presente bando e dei relativi provvedimenti comunali eventualmente adottati, per la determinazione della somma attribuibile a ciascun avente diritto nel caso di entità diversa da quella teorico-spettante.

Art. 9 – Ulteriori disposizioni

► In caso di decesso del beneficiario, il contributo, liquidato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi, previa presentazione da parte di questi ultimi di una certificazione che attesti il loro stato, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente. In tale ipotesi l'Amministrazione Comunale attiverà opportune procedure per l'eventuale erogazione del contributo agli eredi.

► Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è liquidabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda previsti al punto 2 e al punto 5 – limitatamente all'incidenza del canone– del precedente articolo 1). Il mantenimento del requisito di ammissibilità relativo all'incidenza del canone è valutato tenendo conto della somma dei canoni di locazione riferiti ai diversi alloggi rispetto al valore I.S.E.. L'entità del contributo non può in ogni caso superare l'importo teorico-spettante già determinato ed indicato nella graduatoria (nel caso di canone annuo di locazione diverso da quello dichiarato in sede di presentazione della domanda sarà proceduto come indicato all'articolo 4).

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile liquidare solo la parte del contributo in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

N.B.:

- Il contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo;
- L'ottenimento del contributo previsto dal presente bando non pregiudica in alcun modo l'eventuale posizione acquisita dal richiedente nella graduatoria per l'assegnazione di alloggi di E.R.P.; l'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica nell'anno 2006 è invece causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio medesimo intendendo per tale situazione la presa o il rifiuto del possesso.

Art. 10 – Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 deve essere compilata unicamente utilizzando i moduli appositamente predisposti dal Comune di Lari.

Detti moduli sono distribuiti presso **l'Ufficio Politiche Sociali (tel. 0587/687518** lunedì giovedì venerdì ore 9.30 - 12.30 lunedì e giovedì anche 15.30 – 17.30) e **l'Ufficio Anagrafe di Perignano (tel.0587/616244** lunedì venerdì ore 9.30 - 12.30 e giovedì 15.30 – 17.30), nei giorni di apertura al pubblico.

I moduli sono disponibili anche sul sito internet www.comune.lari.pi.it

La domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere completa di tutte le dichiarazioni e i dati richiesti (compreso il codice fiscale del richiedente); dovrà inoltre indicare l'indirizzo ed un recapito telefonico per consentire eventuali relative comunicazioni.

Pena l'esclusione, alla domanda dovrà essere allegata, quale parte integrante della stessa:

- l'Attestazione I.S.E./I.S.E.E. definitiva rilasciata dall'I.N.P.S. in corso di validità alla data di presentazione della domanda, già in possesso del richiedente, oppure la Dichiarazione Sostitutiva Unica (in corso di validità alla data di presentazione della domanda) corredata dell'attestazione di presentazione, nonché munita dell'attestazione I.S.E./I.S.E.E. provvisoria rilasciata dal soggetto che provvederà agli adempimenti connessi alla compilazione della dichiarazione medesima.

Presso l'Ufficio Politiche Sociali sono disponibili gli elenchi delle sedi e dei recapiti dei C.A.A.F. convenzionati, con i relativi orari di ricevimento.

Le domande devono pervenire al Comune di Lari entro e non oltre il termine perentorio del 9 giugno 2006 a pena di improcedibilità.

Art. 11 - Controlli e sanzioni

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 saranno effettuati idonei controlli, secondo le Leggi vigenti, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

I controlli saranno diretti anche ad accertare sia la veridicità delle informazioni fornite presso gli Istituti di Credito e gli altri Intermediari Finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare (ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D. Leg.vo n. 109/1998 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 e successive modificazioni), nonché la veridicità della situazione familiare dichiarata, sia ad effettuare confronti dei dati reddituali/patrimoniali con quelli in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

N.B.: Per relativi controlli, l'Amministrazione Comunale provvederà, inoltre, ad inviare:

- l'elenco degli aventi diritto al contributo alla Guardia di Finanza competente per territorio, anche con riferimento al protocollo d'intesa stipulato con la Regione Toscana;

- l'elenco delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche e delle Attestazioni I.N.P.S. presentate, all'Ufficio Comune della Valdera, in attuazione del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 32 del 14/04/2004.

Ferme restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. suddetto, qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione effettuata, il dichiarante decade dal beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e le somme indebitamente percepite saranno recuperate dall'Amministrazione Comunale.

- **Informativa ai sensi del T.U. sulla privacy (D. Leg.vo n. 196 del 30/6/2003):** i dati richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Art. 12 - Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla seguente normativa:

- Legge n. 431/1998 e successive modifiche;
- Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7/6/1999;
- L.R. n.41 del 24.2.2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";
- D. Leg.vo n. 109/1998 integrato con le modifiche dal D. Leg.vo n. 130/2000 e successivi decreti attuativi (D.P.C.M. n. 221 del 7/5/1999, D.P.C.M. n. 242 del 4/4/2001 e D.P.C.M. 18/5/2001);
- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 71 del 6/2/2006 e relative Circolari della competente Struttura Regionale n. 1/2006 e n. 2/2006.

Lari, 2 maggio 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
d.ssa Nicoletta Costagli

IL SINDACO
Ivan Mencacci